



TRIBUNALE DI SAVONA



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA

CAMERA PENALE DI SAVONA

UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO DAVANTI AL GIP
-artt. 83 comma 7 D.L. 18/2020 e 45 *bis* e 146 *bis* disp. Att. c.p.p.-

Protocollo di intesa tra

Tribunale Ordinario di Savona
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona
Ordine degli Avvocati di Savona
Camera Penale di Savona

Visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020.";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto l'art. 83 comma 7 lett. d) D.L. n. 18/2020, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

Visto l'art. 83 comma 7 lett. e) D.L. n. 18/2020, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

Considerato che l'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/2020 dispone che "a partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi

e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi “la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla “predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento datato 20 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Teams”, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Savona hanno predisposto – e positivamente testato – gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con “modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”;

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 .

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Rilevato che può ritenersi pertanto positivamente affermato il principio secondo cui la partecipazione di un soggetto processuale all'udienza può avvenire mediante presenza fisica e mediante collegamento telematico purché sia salvaguardata la possibilità di svolgere concretamente il proprio ruolo;

*** Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 c.p.p. vengono condotte attraverso sistemi di sistemi di collegamento da remoto.

2. Viene individuato come sistema informatico preferenziale per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

In casi particolari potrà essere utilizzato anche l'applicativo Skype for Business.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula o la camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato, ovvero da remoto.
4. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).
5. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
6. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.
In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.
7. Il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare da remoto all'udienza di convalida, mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di invito da parte del Giudice che procede.
In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria, anche mediante la presenza di un interprete, ove necessario.
8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.
9. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà alla trasmissione degli atti alla cancelleria del G.I.P. anche in formato digitale mediante posta elettronica o mediante inserimento degli stessi in una cartella condivisa, dando avviso alla Cancelleria dell'avvenuto inserimento.
Il P.M. potrà partecipare all'udienza presenziando in aula o da remoto.
10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

La cancelleria G.I.P. provvederà contestualmente alla trasmissione al difensore degli atti relativi all'arresto o al fermo mediante posta elettronica certificata ovvero posta elettronica ordinaria.

Prima dell'orario fissato per l'udienza di convalida il Tribunale invierà al difensore il link per stabilire il collegamento telematico.

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (P.M., Casa Circondariale, Polizia Giudiziaria, imputato, difensore), il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

11. Nell'ipotesi sia necessaria la nomina di un interprete, questi sarà presente nell'aula di udienza e potrà comunicare con l'arrestato e con le altre parti processuali.

Durante l'udienza e nella fase immediatamente precedente al collegamento il difensore e l'arrestato potranno consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche eventualmente con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 Disp. Att. c.p.p.

12. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

In caso di malfunzionamento della comunicazione con il difensore, questi si impegna comunque ad intervenire nell'aula d'udienza, personalmente o tramite sostituti, entro trenta minuti dall'interruzione della comunicazione e comunque entro il termine previsto per la convalida dell'arresto.

Verrà, comunque, garantita la reperibilità immediata (anche da remoto) di un difensore d'ufficio secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

13. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

14. Nel luogo dove si trova l'arrestato sarà presente un ufficiale di P.G. il quale redigerà un verbale attestante l'identità dell'imputato, l'assenza di impedimenti all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti, la presenza di un collegamento telefonico riservato con il difensore e gli eventuali segni particolari della persona.

15. Il presente protocollo sarà applicabile a partire dalla prima udienza successiva alla sua sottoscrizione e sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo il dott. Emilio Fois (Tribunale), il dott. Giovanni Battista Ferro (Procura della Repubblica), l'Avv. Giancarlo Salomone e l'Avv. Maria Teresa Bergamaschi (Consiglio dell'Ordine e Camera Penale).

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Savona, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Savona, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza per la Liguria, ai Comandanti della Polizia Locale di Savona e Albenga ed agli altri comandi di polizia giudiziaria sul territorio del circondario di Savona.

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto, previa lettura integrale del testo.

Savona, 30/3/20

Il Presidente del Tribunale
(dott.ssa Lorena Canaparo)

Il Procuratore della Repubblica
(dott. Ubaldo Perosi)

Il Commissario (DM 10.3.2020)
(Avv. Giancarlo Salomone)

Il Presidente della Camera Penale
(Avv. Maria Teresa Bergamaschi)